



PRINCIPI E CRITERI GENERALI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE ACCREDITAMENTO E VOUCHERIZZAZIONE

ART. 1 OGGETTO

Il presente documento, nell'ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta agli Enti Locali, mira a definire le linee fondamentali dell'accREDITamento e della erogazione di voucher come modulo gestionale dei Servizi di Assistenza Domiciliare (S.A.D).

ART. 2 FINALITÀ

Mediante l'introduzione del modulo gestionale della voucherizzazione, i Comuni dell'Ambito si propongono i seguenti obiettivi:

- ammodernare il sistema di gestione tradizionale dei servizi alla persona, stimolando lo sviluppo di nuove unità d'offerta;
- garantire un elevato standard qualitativo dei fornitori attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto dei patti e delle condizioni di erogazione del servizio;
- riconoscere il ruolo attivo del cittadino-utente e valorizzare la sua capacità di autonoma determinazione sia in ordine all'elaborazione del suo progetto assistenziale che alla scelta del fornitore.

ART. 3 AMBITO TERRITORIALE DELL'ACCREDITAMENTO

Ai fini dell'accREDITamento, si individua come Ambito Territoriale di riferimento il Distretto di Treviglio e i suoi sub Ambiti; più precisamente:

- ◆ i Comuni che hanno delegato il servizio SAD all'U.d.P. : Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo S. Giovanni, Lurano, Misano Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Spirano;
- ◆ sub Ambiti così definiti: 1: Canonica D'Adda –Pontirolo – Fara; 2: Casirate D'Adda - Calvenzano, - Arzago d'Adda; 3: Fornovo S.G. – Mozzanica - Misano Gera d'Adda; 4: Pagazzano – Brignano Gera d'Adda – Spirano; 5: Castel Rozzone – Arcene –Lurano.

Ogni Comune ha caratteristiche sue proprie, per quanto riguarda:

- il numero potenziale di fruitori di progetti assistenziali;
- il numero e la potenziale tipologia degli interventi assistenziali autorizzati da erogare.



ART. 4 VOUCHER

Il Voucher è lo strumento attraverso il quale il Comune riconosce la necessità di intervento assistenziale personalizzato e si impegna con il cittadino-utente autorizzato a sostenere una parte dell'onere finanziario, in caso di effettiva fruizione dell'intervento stesso.

In termini economici il Voucher è titolo valido per l'acquisto di interventi socio-assistenziali e può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite l'accreditamento.

L'importo del Voucher è stabilito in relazione a ciascuna prestazione oggetto di accreditamento, sulla base della valutazione sociale di bisogno dell'utente.

Il Voucher, attribuito sulla base di un Piano di intervento personalizzato, ha una durata variabile in base al tipo di intervento ed è rinnovabile e modificabile dal servizio sociale comunale. Le modifiche del progetto assistenziale vengono esplicitate tramite una variazione formale del voucher.

ART. 5 PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO

Il P.I.P. (Piano di intervento personalizzato) si compone di due parti: la prima corrisponde alla scheda anamnestica dove vengono indicati i dati conoscitivi del bisogno dell'utente; la seconda corrisponde al contratto tra comune/azienda e l'utente dove si precisano gli interventi riconosciuti all'utente e il monte ore settimanale.

Il P.I.P., in particolare, deve indicare:

- 1) i dati anagrafici dell'utente e le generalità del familiare di riferimento;
- 2) gli interventi indispensabili per l'utente;
- 3) la durata temporale e il numero dei voucher, con una clausola espressa che riconosce a favore dell'utente la più ampia ed autonoma facoltà di risoluzione del contratto prima della scadenza di tale durata.

Il P.I.P. viene redatto in triplice copia ed è firmato congiuntamente dall'Assistente Sociale Case Manager o dall'Assistente Sociale del Comune di residenza e dal cittadino utente.

Una copia del P.I.P. viene trattenuta dall'Assistente Sociale; due copie vengono consegnate al beneficiario che ne trattiene una e consegna l'altra al fornitore accreditato scelto.

Ogni cambiamento del piano personalizzato e quindi degli interventi autorizzati produce variazione del contenuto del P.I.P.

ART. 6 BENEFICIARI DEI VOUCHER

Sono beneficiari dei Voucher le persone residenti nei Comuni indicati all'art. 3 del presente documento.

I beneficiari dei Voucher, previa acquisizione di un progetto assistenziale personalizzato concordato con il case manager si



rivolgono, con propria autonoma scelta, ad uno dei fornitori fra quelli accreditati ed iscritti alla Lista d'Ambito Territoriale di Treviglio, il cui elenco viene fornito in sede di sottoscrizione del P.I.P.

L'utente può altresì richiedere al soggetto accreditato ulteriori interventi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati dai Servizi Sociali, i cui costi non rientrano nel P.I.P. e restano, pertanto, totalmente a suo carico. È fatto comunque obbligo al soggetto accreditato di comunicare all' A.S.C. eventuali prestazioni aggiuntive rispetto al P.I.P concordate con l'utente.

Di converso, l'integrità del progetto personalizzato deve essere rispettata, sia dal fornitore, che dall'utente; pertanto non è prevista la possibilità di rinunciare a parte delle prestazioni minime previste dal progetto, senza una revisione dello stesso da parte dell'Assistente Sociale Case Manager.

Qualora l'utente rilevi che la qualità/quantità del servizio acquistato non sia conforme al progetto personalizzato di assistenza e/o agli standard previsti, deve inoltrare tempestiva segnalazione all'Assistente Sociale Case Manager, che porterà nella sede opportuna la valutazione di eventuali contestazioni al fornitore.

L'utente beneficiario, nel caso di cancellazione del fornitore dalla lista dei soggetti accreditati, deve riceverne tempestiva comunicazione da parte dell' A.S.C. , in modo da poter effettuare una ulteriore scelta tra gli altri fornitori accreditati e aver garantita la realizzazione del suo intervento.

In ogni caso l'utente, in relazione al grado di soddisfazione rispetto alle prestazioni ricevute, ha facoltà di scegliere un altro Ente accreditato qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione delle prestazioni medesime.

Tale cambiamento è praticabile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui l'utente abbia comunicato per iscritto al fornitore e all' A.S.C. Risorsa Sociale Gera d'Adda il recesso dal contratto.

L'Ente accreditato, se durante l'erogazione della prestazione rilevasse comportamenti scorretti da parte dell'utente nei confronti del proprio personale, potrà richiedere all'A.S.C. la sospensione del servizio. È facoltà dell'A.S.C. valutare e decidere la sospensione del servizio.

ART. 7 ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI FORNITORI

I Voucher, oggetto del presente documento, possono essere utilizzati esclusivamente presso soggetti Accreditati, riconosciuti in possesso, tramite apposita procedura di validazione, di requisiti predefiniti a garanzia del livello di qualità delle loro prestazioni. I soggetti Accreditati sono iscritti in un'apposita Lista d'Ambito.

a) Validazione dei soggetti che possono richiedere l'accreditamento

L'A.S.C. provvede ad emanare un bando pubblico, con il quale è data diffusione del nuovo modulo gestionale, con invito ai soggetti interessati all'accreditamento a presentare domanda.

Possono presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti profit e non profit che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo punto c), che non si trovino in una delle fattispecie previste come causa di esclusione ai sensi del successivo punto d) e che dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti dal presente documento e dai disciplinari dei singoli servizi/interventi.



I soggetti aspiranti all'accreditamento possono richiedere di essere accreditati per l'intero Ambito o per i sub ambiti di cui all'art. 3 del presente atto, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Servizio.

Ogni soggetto può ottenere l'accreditamento a titolo individuale o, in alternativa, quale associazione temporanea d'impresе, costituita ai sensi delle vigenti leggi.

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе la domanda di accreditamento dovrà essere congiunta, dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore di ogni associata e dovrà contenere l'impegno che, in caso di accreditamento, le stesse impresе associate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, che verrà indicata in sede di presentazione della domanda e qualificata come capogruppo.

Dovrà, inoltre, essere prodotto all'A.S.C. l'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea prima della sottoscrizione del patto. I consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziate inoltrano domanda di accreditamento.

b) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda di accreditamento deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo; essa deve essere corredata da tutti i documenti richiesti e deve essere presentata all'Ufficio Protocollo dell' Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera d'Adda" entro la data di scadenza dell'avviso, in busta chiusa, con indicata la dicitura "DOMANDA DI ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)".

c) Requisiti generali

I soggetti che aspirano all'accreditamento, a garanzia della qualità degli interventi assistenziali che intendono fornire, devono possedere i seguenti requisiti generali:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio;
- per le Cooperative, regolare iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. 23/6/2004 e, solo per le Cooperative Sociali, anche regolare iscrizione al relativo Albo Regionale;
- scopo sociale (mission aziendale) in linea con la specificità del settore;
- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, dei CCNL di settore e degli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'obbligo di cui al presente punto vincola il soggetto accreditato anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o se receda da esse; in caso di Cooperative è richiesto inoltre il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sul salario pieno, con esclusione del riferimento al salario convenzionale;
- regolare posizione rispetto agli obblighi ed adempimenti in materia di diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge n.68/1999;
- di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14, Legge n.383/2001 e s.m.i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art.1 bis, comma 14, Legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione della domanda di accreditamento;
- possesso di Carta dei servizi.

Dovranno inoltre possedere i requisiti di esperienza, capacità organizzativa e gestionale, e gli standard di qualità come richiesto dal disciplinare di servizio.

La Commissione, in caso di autodichiarazione, si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di accreditamento richiesti, mediante l'acquisizione della necessaria documentazione probatoria.

d) Cause di esclusione

La mancanza dei requisiti sopraindicati comporterà l'esclusione dalla procedura di ammissione all'accreditamento, ovvero la cancellazione dalla Lista. Parimenti comporterà l'esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni



prescritte, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell'esatta valutazione della domanda di accreditamento ad insindacabile giudizio dell'apposita commissione.

e) Domanda di accreditamento

La domanda di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del soggetto che aspira alla legittimazione, deve indicare l'Ambito o Sub Ambito di cui all' art. 3 per i quali si chiede l'accredimento. Nella stessa domanda dovrà essere espressamente attestato che il soggetto ben conosce ed accetta in ogni sua parte ed elaborato, senza riserva alcuna, l'iter procedimentale dell'accredimento, il contenuto del presente documento nonché le prescrizioni del disciplinare specifico. In caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore, munito di idonei poteri di rappresentanza, deve essere allegata anche copia semplice della relativa procura. Nella domanda dovrà essere contenuta inoltre una dichiarazione attestante:

- il possesso dei requisiti di cui al punto c);
- la sede INPS di competenza presso la quale richiedere la certificazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi;
- il CCNL e i contratti integrativi applicati, nonché l'eventuale esistenza di un Regolamento interno applicato ai propri addetti.

f) Documentazione da allegare alla domanda.

In sede di presentazione della domanda di accreditamento, resa dal legale rappresentante/procuratore deve essere prodotto quanto segue:

- fotocopia carta identità del legale rappresentante;
- Copia del C.C.N.L. applicato, dei contratti integrativi vigenti e del Regolamento interno applicato ai propri addetti;
- Carta dei Servizi;
- Ulteriore documentazione probatoria inerente i requisiti specifici previsti dai Disciplinari speciali.

Al fine di consentire ai fornitori di mettere in luce le caratteristiche del proprio servizio e quindi agevolare la successiva valutazione e scelta da parte dell'utente, essi potranno segnalare e documentare ulteriori elementi di qualità rispetto al disciplinare, presentando schematico progetto, che sarà vincolante nei confronti dell'utenza senza ulteriore aggravio di costi.

ART. 8 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO E DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE DEI FORNITORI.

E' istituita un'apposita Commissione d'Ambito che provvede a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti interessati ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi richiesti, nonché la permanenza dei medesimi per tutta la durata dell'accredimento.

La Commissione è composta da: Direttore Generale o suo delegato, Direttore Sociale o suo delegato, Assistente Sociale coordinatrice del S.A.D.

La Commissione si riunisce allo scadere del bando pubblicato dall'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera d'Adda", per la valutazione delle domande pervenute.

La Commissione, in sede di prima istanza o riesame, valuta la sussistenza dei requisiti indispensabili, redigendo apposito verbale. La lista dei soggetti accreditati viene aggiornata e formalizzata con atto determinativo del Direttore dell'A.S.C., che provvede altresì alla stipula dei patti di accreditamento.

La Commissione svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto:

- al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio;
- alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione;
- al rispetto degli standard dei servizi e dei relativi obblighi specificati nei singoli patti di accreditamento.

ART. 9 PROCEDURE



Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della validazione.

Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, devono pervenire all'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera d'Adda", con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto.

La Commissione valuta e decide sulla eventuale richiesta di riesame.

ART. 10 RAPPORTI TRA FORNITORE E COMUNI DELEGANTI

Il rapporto tra Comuni e soggetto fornitore si perfeziona, a seguito della procedura di validazione, con la sottoscrizione del patto di accreditamento e la conseguente iscrizione alla Lista d'Ambito dei soggetti accreditati.

L'iscrizione alla Lista comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le attività attribuite all'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera d'Adda", di controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti previsti dal presente documento e dai relativi disciplinari di servizio.

ART. 11 OBBLIGHI E ONERI GENERALI DEL FORNITORE

Il fornitore accreditato, ricevuta la richiesta di prestazione da parte dell'utente autorizzato e preso atto degli elementi del piano di intervento personalizzato (PIP), stipula il contratto con l'interessato e provvede all'attivazione del servizio entro i termini precisati da ciascun disciplinare. Il contratto rispecchia in ogni sua parte le prestazioni previste dal PIP e ne definisce puntualmente l'articolazione oraria.

Il fornitore può introdurre nel contratto, sempre in riferimento agli interventi autorizzati e senza alcun costo aggiuntivo, ulteriori elementi migliorativi della qualità del progetto assistenziale dell'utente. Eventuali servizi non autorizzati, ma richiesti espressamente dal cittadino beneficiario del voucher, saranno direttamente contrattati tra Fornitore e richiedente, che li acquisterà a proprie spese.

Non è invece prevista la diminuzione delle prestazioni minime previste dal progetto, a garanzia della integrità del progetto stesso. Con la stipula del contratto, si crea un rapporto diretto tra fornitore e utente, con assunzione da parte di quest'ultimo dei relativi oneri economici per la parte di competenza. Copia del contratto deve essere trasmesso entro cinque giorni all'Azienda Speciale Consortile "Risorsa Sociale Gera d'Adda", a cura del fornitore accreditato; il servizio deve avere inizio con le tempistiche previste dal disciplinare di servizio.

Il fornitore dovrà operare in collaborazione e sinergia con il case manager dell'A.S.C. e attenersi a tutte le prescrizioni, oneri ed adempimenti contenuti nel disciplinare di servizio. Il fornitore cancellato dalla Lista dei soggetti accreditati ai sensi del successivo art. 16, dovrà immediatamente consegnare all'A.S.C. Risorsa Sociale Gera D'Adda tutta la documentazione connessa ai progetti assistenziali relativi ai cittadini-utenti autorizzati con i quali ha stipulato i prescritti contratti. Il fornitore cancellato dalla Lista deve comunque garantire il mantenimento in carico del cittadino per un periodo di 15 giorni.

Il fornitore accreditato non può sub-appaltare le prestazioni oggetto di accreditamento.

Ulteriori obblighi particolari del fornitore accreditato sono dettagliati nello specifico disciplinare di servizio.

ART. 12 INTERVENTI/SERVIZI NON RESI

In caso di particolari esigenze personali o di impossibilità a ricevere il servizio per cause indipendenti dalla propria volontà, il cittadino-utente deve osservare una procedura per comunicare in via diretta al fornitore la sospensione temporanea della regolare



fruizione del Servizio; tale procedura è dettagliata in maniera specifica nel disciplinare di Servizio.

ART. 13 DETERMINAZIONE DEL PREZZO DEI SERVIZI/INTERVENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

L' A.S.C. determina il prezzo corrispondente allo standard quali-quantitativo delle prestazioni oggetto di accreditamento, secondo il disciplinare specifico, nel rispetto dei contratti e delle leggi vigenti.

L'A.S.C. paga ai soggetti erogatori accreditati il valore delle prestazioni effettivamente rese, a fronte di apposito estratto conto mensile contenente i dati personali di ciascun utente beneficiario e il numero dei voucher erogati allegando copia della scheda oraria sottoscritta dai singoli utenti.

ART. 14 FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

L' A.S.C. in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali, garantisce la valutazione della domanda di aiuto e la determinazione/verifica del progetto assistenziale. Per stimolare la più ampia fruizione dei servizi promuovono azioni informative rivolte al cittadino.

L' A.S.C. garantisce all'utente il diritto di essere protagonista, partecipando attivamente alla formulazione del progetto assistenziale e riconoscendogli il diritto di scegliere direttamente il fornitore del servizio.

I Comuni, tramite i Servizi Sociali, garantiscono la guida e l'accompagnamento nel complessivo percorso assistenziale in tutti i casi in cui il cittadino e/o la sua famiglia non siano nelle condizioni di poter procedere direttamente.

ART. 15 CONTROLLO E VIGILANZA

L'A.S.C. tramite la Commissione di cui all'art. 8 e i Servizi Sociali comunali garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sul livello delle prestazioni rese dai fornitori accreditati.

In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti indispensabili di cui all'art. 7 punto c), nonché il rispetto degli impegni ed oneri assunti con l'accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare specifico.

Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli interventi, la loro corrispondenza ai contenuti del progetto assistenziale personalizzato nonché il livello di soddisfazione dell'utenza.

L' A.S.C. può chiedere ai fornitori accreditati informazioni, notizie dettagliate, documentazione e relazioni.

La valutazione ed il controllo riguardano sia i processi che i risultati.

Strumenti e metodologie di controllo sono dettagliate nel disciplinare specifico di servizio.

ART. 16 REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO

Qualora, nel corso del periodo di accreditamento, le Assistenti Sociali dei Servizi Sociali Comunali rilevino il venir meno, in capo ad un soggetto accreditato, di una delle condizioni o requisiti indispensabili, ne danno tempestiva informazione all'A.S.C., che provvederà ad una contestazione formale degli addebiti.

Eventuali controdeduzioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'A.S.C. entro e non oltre 8 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

La contestazione, con allegate le eventuali controdeduzioni e giustificazioni del soggetto interessato, sono trasmessi alla



Commissione di cui al precedente art. 8, la quale, esaminata la documentazione, esprime una determinazione definitiva, che viene inoltrata ai soggetti interessati. La Commissione provvede quindi a stilare un verbale per la cancellazione dalla Lista d'Ambito. L'aggiornamento della Lista è approvato con apposita determinazione cui fa seguito la pubblicazione.

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno.

In particolare comporta revoca dell'accreditamento:

- interruzione del servizio senza giusta causa, secondo quanto previsto dal disciplinare di servizio;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'A.S.C.;
- inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- sub-appalto;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accreditamento.

ART. 17 AMPLIAMENTO DELL'ACCREDITAMENTO:

Quanto previsto da questo accreditamento potrà essere successivamente esteso dall'Azienda Risorsa Sociale Gera d'Adda per l'espletamento di ulteriori prestazioni/progetti connessi alle prestazioni domiciliari disciplinate dall'Allegato B.

ART. 18 VALIDITÀ TEMPORALE DELLA LISTA DEI FORNITORI ACCREDITATI

La Lista avrà la durata prevista dal presente bando.